

## GIUDICE DI PACE

Dopo molteplici, controverse, proposte, come noto, la micro-giurisdizione del giudice di pace penale trova infine attuazione col d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 che, nelle intenzioni del legislatore, voleva affidare all'anzidetto magistrato onorario il compito d'offrire, sul piano generale della politica processuale, un contributo concreto nella cura del sistema penale italiano, ormai affetto da «cronica ipertrofia».

Qual'era - e quale dovrebbe essere -, in quest'ottica, lo spirito proprio della giurisdizione penale di pace?

La risposta - cristallina - c'è data dall'art. 2 comma 2, a mente del quale, «[n]el corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione fra le parti».

Come osservato dalla dottrina, il fatto stesso che, nell'ambito di consimile procedimento, il giudice di pace vada a sentenza contrassegna il fallimento del rito.

A mente dell'art. 1, a svolgere funzioni giudiziarie davanti al giudice di pace sono il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il giudice di pace stesso.

I principi generali propri del procedimento avanti il giudice di pace sono passati in rassegna dal successivo art. 2, a mente del quale, «per tutto ciò che non è previsto dal [testo unico], si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e [nelle correlative norme d'attuazione]», eccezion fattasi per una serie di disposizioni codicistiche che contrassegnano istituti ritenuti non in linea con le logiche improntate alla massima semplificazione proprie della giurisdizione penale di pace.

Su queste basi, non troveranno, dunque, applicazione gli istituti passati in rassegna dalle lett. a)-l) del comma 1 dell'art. 2.

Nell'ipotesi-base di citazione a giudizio - afferma l'art. 3 -, la qualità d'imputato è assunta dalla persona alla quale il reato è attribuito in quella sede - il riferimento alla «citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria» ancora contenuto nell'art. 3, ovviamente, non è più attuale posto che, dopo la novella del 2005, a citare a giudizio l'imputato è il p.m. -.

Ma la qualità d'imputato è assunta - afferma, ancora una volta, l'art. 3 - altresì dalla persona alla quale il reato è attribuito nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace - il riferimento è qui all'istituto del ricorso immediato che vedremo nel prosieguo -.

La competenza per materia e per territorio del giudice di pace è passata in rassegna rispettivamente dagli artt. 4 e 5.

Da notare che, sempre nell'ottica della massima semplificazione propria della giurisdizione penale di pace, l'art. 5 comma 2 introduce la figura del giudice di pace circondariale - ovvero del giudice di pace del luogo in cui ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente -, competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari.

Se l'art. 6 passa in rassegna le regole dettate in tema di competenza per materia determinata dalla connessione, il successivo art. 7 afferma che, «[d]avanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti [unicamente] se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro [e] se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione».

La competenza per territorio determinata dalla connessione è disciplinata dall'art. 8.

Gli artt. 9 e 10 sono dedicati rispettivamente alla riunione e separazione dei processi e all'astensione e ricusazione del giudice di pace.

Le attività d'indagine: nell'ambito della giurisdizione penale di pace s'assiste a quello che, a tutti gli effetti, contrassegna un «rovesciamento del rapporto» tra p.m. e p.g.: salvi casi eccezionali, infatti, ad avere la gestione assoluta delle indagini preliminari è la p.g. e ciò anche quando, a norma dell'art. 12, la *notitia criminis* venga ricevuta direttamente dal p.m.

La scelta di campo propria del legislatore è giustificata, ancora una volta, dalla massima semplificazione che dovrebbe contrassegnare la giurisdizione penale di pace: se corrisponde a verità, infatti, che la micro-giurisdizione del giudice di pace penale dovrebbe favorire la conciliazione tra le parti, è allora evidente che, in siffatto

contesto procedimentale, caratterizzato peraltro da reati di «facile accertamento», le indagini preliminari rappresentino una fase sostanzialmente «non necessaria».

Su queste basi, l'art. 11 dispone che, acquisita la *notitia criminis*, la p.g. compia «di propria iniziativa» tutti gli atti d'indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del responsabile e ne riferisca quindi al p.m. per iscritto entro quattro mesi.

Se la *notitia criminis* risulta fondata - afferma l'art. 11 comma 2 -, la p.g., nell'anzidetta relazione scritta, deve enunciare il fatto in forma chiara e precisa e deve altresì indicare gli articoli di legge che s'assumono violati.

Come detto, dopo la novella del 2005, a citare a giudizio l'imputato è il p.m.; si deve, dunque, ritenere abrogata la parte in seno alla quale è, ancora oggi, detto che, fatto ciò, la p.g. «richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace».

Se la *notitia criminis* è ricevuta direttamente dal p.m. e questi non deve richiedere l'archiviazione - afferma l'art. 12 -, il p.m. la trasmette alla p.g. perché proceda *ex art.* 11, impartendo, se necessario, eventuali direttive.

Ovviamente, laddove non ritenga necessarie indagini, il p.m. resta libero di formulare direttamente l'imputazione, citando a giudizio l'imputato.

L'art. 13 disciplina l'autorizzazione che, in vista del compimento di determinati atti, la p.g. deve richiedere al p.m. e che il p.m. può concedere.

A mente dell'art. 14, la *notitia criminis* non è iscritta immediatamente, ma unicamente dopo che il p.m. ha ricevuto la relazione scritta della p.g. - è questo il momento in cui il p.m. assume formalmente contezza dell'attività d'indagine svolta dalla p.g. e dovrebbe essere questo il momento in cui il p.m. dovrebbe operare quello che la dottrina definisce un «reale e penetrante controllo» in merito -. Se, però, a compiere indagini è stato il p.m., la *notitia criminis* è iscritta «fin dal primo atto d'indagine» che questi abbia personalmente svolto.

Ricevuta la relazione *ex art.* 11 - afferma l'art. 15 -, il p.m., se non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, citando a giudizio l'imputato.

Se ritenesse necessarie ulteriori indagini, il p.m. potrebbe provvedervi personalmente ovvero delegare le stesse alla p.g., impartendo eventuali direttive.

Durata delle indagini preliminari: s'afferma espressamente che il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi «dall'iscrizione della notizia di reato».

A rigore, il termine qui previsto s'appalesa più breve di quello - semestrale - ordinario. La qual cosa appare, ancora una volta, in linea con la massima semplificazione che dovrebbe contrassegnare la giurisdizione penale di pace. Ma va notato che l'anzidetto termine è costruito a partire dall'iscrizione della notizia di reato e che l'iscrizione della notizia di reato, in linea di principio, avviene unicamente allorquando il p.m. riceve la relazione scritta della p.g. Se si considera, qui giunti, che la p.g., *ex art. 11*, ha quattro mesi di tempo per compiere di propria iniziativa tutti gli atti d'indagine necessari e per riferirne per iscritto al p.m., si giunge, per tale via, ad un termine complessivamente pari a otto mesi - e, dunque, superiore a quello ordinario -.

Se il caso è di particolare complessità - afferma l'art. 16 comma 2 -, a disporre, con proprio provvedimento motivato, la proroga delle indagini preliminari «per un periodo di tempo non superiore a due mesi» è direttamente il p.m. L'anzidetto provvedimento, però, dovrà essere immediatamente comunicato al giudice di pace circondariale che potrà vuoi ridurre il termine indicato dal p.m. vuoi dichiarare chiuse le indagini preliminari.

I casi d'archiviazione sono quelli previsti dal codice di procedura penale. Fino alla recente entrata in vigore dell'art. 131 *bis* c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), per la verità, il testo unico prevedeva un ulteriore caso d'archiviazione, passato in rassegna dal combinato disposto degli artt. 17 e 34 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto).

Funzionalmente competente a decidere sulla richiesta d'archiviazione è il giudice di pace circondariale.

Non è previsto alcun contraddittorio orale; il contraddittorio, ove il giudice di pace circondariale non accolga la richiesta, infatti, è unicamente cartolare, con la conseguenza - osserva la Corte di cassazione - che, in omaggio alla più volte citata massima semplificazione propria della giurisdizione penale di pace, il giudicante deciderà *de plano*.

L'art. 18 disciplina l'assunzione delle prove non rinviabili a dibattimento.

L'art. 19 disciplina i provvedimenti che il giudice di pace circondariale può rendere nel corso delle indagini preliminari.

La citazione a giudizio dell'imputato è disciplinata dall'art. 20.

Prima della l. 31 luglio 2005, n. 155, l'onere di citare a giudizio l'imputato era affidato alla p.g.

Si trattava, come noto, d'una disciplina innovativa perché l'atto d'impulso presentava una «struttura a formazione complessa»: ad esercitare l'azione penale, infatti, era il p.m. mercé autorizzazione alla *vocatio in iudicium*. Era il p.m., in altre parole, a decidere il *thema probandum* e a chiedere il giudizio; alla p.g. era affidato unicamente il compito di formare materialmente la citazione *ex art. 20*.

La citata l. n. 155 del 2005 ha sconfessato questa impostazione, riassegnando la competenza funzionale a citare in giudizio l'imputato al p.m.

Dal punto di vista contenutistico, il modello proprio della citazione a giudizio che qui c'occupa deve essere intravisto in quello passato in rassegna dall'art. 552 c.p.p.: il p.m. dovrà, così, specificare le generalità dell'imputato, indicare la persona offesa dal reato se individuata, il giudice competente per il giudizio, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione. Il p.m. dovrà altresì avvisare l'imputato che, non comparendo, sarà giudicato - afferma, ancora oggi, l'art. 20 comma 2 lett. d) - in contumacia, che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria con facoltà per le parti e i difensori di prenderne visione ed estrarne copia.

Da notare che, a mente dell'art. 20 comma 2 lett. c), il p.m., oltre all'imputazione, dovrà altresì indicare le fonti di prova di cui chiede l'ammissione. E se intenderà

chiedere l'esame di testimoni o cc.tt., nell'atto di citazione, dovranno essere indicate, a pena d'inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame.

La citazione, una volta sottoscritta, a pena di nullità, dal p.m. o dall'assistente giudiziario, dovrà essere notificata all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa dal reato - anche qui è detto testualmente «parte offesa» - almeno trenta giorni prima della data dell'udienza.

La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo o se non vengono rispettati i requisiti formali previsti dall'art. 20 comma 2 lett. c), d) ed e).

Nessun richiamo è qui operato all'art. 415 bis c.p.p. Tanto la dottrina quanto la giurisprudenza anche costituzionale, in effetti, escludono che il p.m. abbia l'obbligo di notificare all'indagato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. Ciò in quanto - ha osservato Corte Cost. 349/2004 - «le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano».

La l. 15 luglio 2009, n. 94, come noto, ha inserito nel sistema due specifiche modalità d'introduzione del giudizio avanti il giudice di pace. Il riferimento è qui agli artt. 20 *bis* e 20 *ter*.

Gli anzidetti specifici binari, se, per un verso, sono stati pensati avendo riguardo alla fattispecie contravvenzionale avente ad oggetto l'ingresso ed il soggiorno illegale nel territorio dello Stato passata in rassegna dall'art. 10 *bis* l. Bossi-Fini - lo s'evince avendo riguardo alla clausola con la quale esordisce l'art. 20 *bis* («[p]er i reati procedibili d'ufficio»), nonché a quella con la quale esordisce il successivo art. 20 *ter* («se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misura di limitazione o privazione della libertà personale») -, per l'altro verso - e non di meno -, hanno valore generale.

Se v'è flagranza di reato ovvero se la prova appare evidente - afferma l'art. 20 *bis* -, la p.g. chiede al p.m. l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio avanti il giudice di pace.

Se non deve richiedere l'archiviazione, il p.m. autorizza l'anzidetta presentazione immediata nei quindici giorni successivi.

Per converso, se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata avanti giudice di pace incompetente per territorio, il p.m. esprime parere contrario *ex art. 25 comma 2*. Più spedito ancora appare il secondo modulo, quello disciplinato dall'*art. 20 ter*: qui è la stessa p.g. a formulare la richiesta di citazione contestuale per l'udienza.

Se ritiene sussistere i presupposti di legge, il p.m. rinvia l'imputato direttamente avanti il giudice di pace; in difetto, esprime, anche qui, parere contrario *ex artt. 20 bis comma 3 e 25 comma 2*.

Ricorso immediato: già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della l.d. 24 novembre 1999, n. 468, a suscitare interesse fu la direttiva contenuta nell'*art. 17 lett. c*. Si prevedeva, infatti, che, «per taluni reati perseguibili a querela, la citazione a giudizio pot[esse] essere esercitata anche direttamente dalla persona offesa col ministero del difensore mediante ricorso al giudice di pace». Si prefigurava, insomma - e come rilevato da Cordero -, un'iniziativa penale privata.

Non era una novità assoluta: moduli simili, per la verità, erano già previsti dagli *artt. 331 e 371 c.p.p. 1865 e 354 c.p.p. 1913*. Ma era, senza dubbio alcuno, un interessante ritorno a moduli di matrice privatistica che il *c.p.p. 1930* aveva abolito sulla scorta del mito dell'azione penale pubblica e obbligatoria.

Certamente consimili moduli non cozzano con l'*art. 112 Cost.*: come osservato da Corte Cost. 474/1993, infatti, la Costituzione «non stabilisce affatto il principio del monopolio pubblico dell'azione penale, ma soltanto quello dell'obbligatorietà [...]. L'azione penale, dunque, può essere legittimamente attribuita anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, purché con ciò non si venga a vanificare l'obbligo del pubblico ministero medesimo di esercitarla».

Su queste basi, s'è, dunque, introdotto nel micro-sistema che qui c'occupa il ricorso immediato della persona offesa che si caratterizza per la propria natura di fattispecie a

formazione progressiva che coinvolge anche p.m. e giudice e che si profila quale mero atto propositivo, non idoneo in sé ad approdare a giudizio.

Il ricorso immediato è ammesso per tutti i reati perseguibili a querela di parte passati in rassegna dall'art. 4.

La presentazione del ricorso - afferma l'art. 21 comma 5 - produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

L'equipollenza tra i due atti presenta indubbe conseguenze sistematiche in tema di legittimazione attiva: a presentare il ricorso immediato potrà essere unicamente la persona offesa dal reato, non anche la persona danneggiata dallo stesso che, in quanto tale, non sarebbe legittimamente a presentare querela.

Ancora: se il medesimo episodio criminoso offende più persone, è certo che ciascuna d'esse conservi la titolarità ad agire *ex art. 21*; ma è altrettanto certo che a rimuovere l'ostacolo in punto d'esercizio dell'azione penale risulti sufficiente il ricorso d'una delle vittime. Tanto s'evince dall'art. 122 c.p. Le vittime rimaste inerti, d'altro canto, potranno intervenire nel processo *ex art. 28*, a mente del quale «[i]l ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale».

Più complesso, in quest'ottica, appare il problema inerente l'applicabilità dell'art. 123 c.p. secondo il quale, come noto, la querela s'estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. L'anzidetta regola, infatti, deve qui coordinarsi con l'obbligo, sanzionato a pena d'inammissibilità del ricorso immediato, d'individuare gli ipotetici responsabili dell'episodio criminoso di cui si chiede il giudizio.

A rigore, si deve ritenere che, se il ricorso immediato risulta proposto unicamente in danno d'alcuni imputati e non anche d'altri, in relazione a questi ultimi il giudice di pace debba dichiararlo inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al p.m. affinché proceda nelle forme ordinarie.

Sul contenuto del ricorso immediato - passato in rassegna dall'art. 21 comma 2 - *nulla quaestio*.



Vale, semmai, la pena d'osservare che, avendo riguardo al requisito passato in rassegna dalla lett. e - che, come noto, impone d'indicare le generalità della persona citata a giudizio -, la Corte di cassazione (sez. V, 11-4-2003, Feliciani) ha chiarito che il requisito in parola «è soddisfatto anche se nel ricorso immediato manchi l'indicazione della data e del luogo di nascita della persona citata a giudizio, purché l'atto non risulti rivolto *ad incertam personam*, in quanto la completa identificazione dell'imputato è differibile al momento della presentazione del medesimo avanti l'autorità procedente».

Sotto altro profilo, va osservato come il ricorso immediato abbia natura mista. Esso, infatti, non è funzionale unicamente alla *vocatio in iudicium* dell'imputato, ma anche alla tutela civilistica della persona offesa e danneggiata dal reato *ex artt. 185 c.p. e 74 e ss. c.p.p.*: in quest'ottica, l'art. 23 appare perentorio nello stabilire che la costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.

Il ricorso immediato - afferma l'art. 22 comma 1 - va comunicato al p.m. mediante deposito di copia dello stesso nella segreteria e va presentato, con la prova dell'avvenuta comunicazione al p.m. ed entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio.

La locuzione «nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato» è la stessa utilizzata dall'art. 124 c.p.: ne discende che, anche qui, l'anzidetto termine decorrerà dalla conoscenza completa, diretta, certa e precisa degli elementi costitutivi del fatto.

Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositandone altra copia presso la segreteria del p.m. In questo caso, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.

Attenzione: l'art. 22 comma 4 stabilisce espressamente che, quando si procede in seguito a ricorso, sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura

ordinaria. Con l'anzidetta disposizione si dà vita, insomma, ad un micro-sistema nell'ambito d'un micro-sistema.

Ciò non significa, però, che resti congelata l'intera dinamica scandita dagli artt. 11 e ss.: non sembra, infatti, revocabile in dubbio che, anche in questi casi, il p.m. e la p.g. ben possano porre in essere indagini.

Disciplinando l'inammissibilità del ricorso immediato, l'art. 24 conferma indirettamente che l'anzidetto ricorso è mero atto d'impulso processuale, inidoneo in sé a vincolare il giudice ad emettere una pronuncia sul merito della regiudicanda.

Il ricorso immediato, infatti, sarà dichiarato inammissibile in tutte le ipotesi espressamente passate in rassegna dal citato art. 24.

Attenzione: la legge processuale non predica alcuna inammissibilità per l'ipotesi che il ricorrente che abbia già presentato querela non ne faccia menzione e non ne alleggi copia al ricorso immediato. E' vero che la norma è evidentemente volta ad evitare inutili duplicazioni di giudizi; ma è altrettanto vero che, stante il principio di tassatività proprio delle invalidità processuali, l'anzidetta lacuna non sembrerebbe essere colmabile in via interpretativa.

Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso immediato - afferma l'art. 25 comma 1 -, il p.m. presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.

Se reputa che il ricorso immediato risulti inammissibile ovvero presentato a giudice di pace incompetente per territorio ovvero manifestamente infondato, il p.m. deve esprimere parere contrario alla citazione; in caso contrario, formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso immediato.

Le richieste avanzate dal p.m. non hanno carattere vincolante. Stabilisce, infatti, l'art. 26 che ben possa il giudice di pace disattendere le stesse anche laddove il p.m. abbia formulato l'imputazione *ex art. 25 comma 2*.

Più specificamente, se reputa che il ricorso immediato risulti inammissibile ovvero manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al p.m. «per l'ulteriore corso del procedimento»: «niente di abnorme» - osserva Cordero -, «non è una azione ritrattata; quel procedimento risultava male instaurato [...], restituendo le

carte all'attore, il giudice restaura l'alternativa [...]; ri-agisca nelle forme adatte o (*re melius perpensa*, specialmente se sopravvenisse materiale nuovo) chieda l'archiviazione».

Se reputa che il ricorso immediato risulti inammissibile presentato per un reato che appartiene alla competenza d'altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al p.m.

Se riconosce la propria incompetenza *ratione loci*, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente; in questo caso, il ricorrente ha facoltà di reiterare il ricorso immediato avanti il giudice competente entro venti giorni - il termine è perentorio: stabilisce, infatti, l'art. 26 comma 4 che «[l]inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso».

In caso contrario - se non deve provvedere, cioè, *ex art. 26 -*, il giudice di pace emette decreto di convocazione delle parti *ex art. 27*.

Una volta emesso, l'anzidetto decreto dovrà essere comunicato al p.m. e notificato, a cura del ricorrente, alla persona citata a giudizio e al suo difensore entro venti giorni prima dell'udienza.

L'udienza di comparizione è disciplinata dall'art. 29.

Il tentativo di conciliazione - fine primario del procedimento - è passato in rassegna dal comma 4: vi si stabilisce che, qualora il reato risulti perseguibile a querela di parte, il giudice di pace promuove la conciliazione anche avvalendosi, se del caso, delle attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Se v'è conciliazione - prosegue il successivo comma 5 -, è redatto processo verbale attestante la remissione di querela ovvero la rinuncia al ricorso immediato e la correlativa accettazione.

Attenzione alla particolarità propria del successivo comma 8: vi si dice che la parte che omette la citazione di testimoni o cc.tt. decade dalla prova.

Gli artt. 30 e 31 disciplinano le scadenze proprie dell'udienza di comparizione a seguito di ricorso immediato. Vi si dice - art. 30 - che la mancata comparizione

all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale che non risulti dovuta ad impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, a meno che l'imputato o altra persona offesa dal reato intervenuta e che abbia presentato la querela non chieda che si proceda a giudizio. Vi si dice altresì che se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli in relazione ai quali è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa dal reato, il giudice di pace trasmette gli atti al p.m., salvo che l'imputato chieda che si proceda a giudizio.

Se il giudice di pace dichiara improcedibile il ricorso immediato *ex art. 30*, il ricorrente - che provi che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o forza maggiore - potrà presentare istanza di fissazione di nuova udienza entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. L'anzidetto termine - afferma l'art. 31 comma 2 - è stabilito a pena di decadenza.

Se accoglie la richiesta, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza *ex art. 27*; se la rigetta con decreto motivato, il richiedente potrà presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica, tenuto a decidere con ordinanza inoppugnabile.

Il dibattimento è disciplinato dagli artt. 32 e 32 *bis* - quest'ultimo, più precisamente, passa in rassegna le forme contratte proprie del giudizio a presentazione immediata *ex artt. 20 bis e 20 ter* -.

Gli artt. 34 e 35, nell'ottica del legislatore, vorrebbero essere prodromici alla realizzazione del fine conciliativo proprio della micro-giurisdizione del giudice di pace.

Si tratta - lo dice a chiare lettere la rubrica del titolo V - «definizioni alternative del procedimento» che, normalmente, si collocano nella fase pre-dibattimentale. Ma ciò non toglie che tanto l'improcedibilità *ex art. 34* quanto l'estinzione del reato *ex art. 35* possano essere rilevate in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 34: il fatto tenue che qui c'occupa, come noto, deve, pur sempre, appalesarsi tipico, antiggiuridico e colpevole. Deve, pur sempre, integrare, cioè, una fattispecie

criminosa - completa in ogni suo proprio elemento costitutivo - che vada oltre la soglia dell'inoffensività che contrassegna l'area della penale rilevanza.

Nelle ipotesi considerate dall'art. 34, tuttavia, il legislatore reputa che la lesione o la messa in pericolo del bene giuridico protetto rivesta, in concreto, caratteristiche tali da paralizzare l'inizio/la prosecuzione dell'azione penale.

Quand'è che il fatto si può dire di «particolare tenuità»? Il fatto è tale in presenza di quattro requisiti. I primi due - esiguità del danno o del pericolo; grado della colpevolezza - attengono alle componenti oggettiva e soggettiva proprie dello stesso; Gli ultimi due -; occasionalità della condotta; esigenze lavorative, familiari e di vita - attengono alla sfera della personalità del soggetto agente.

L'ordine prescelto dall'art. 34 non appare casuale: l'occasionalità della condotta e le esigenze lavorative, familiari e di vita contrassegnano parametri che il giudice di pace dovrà valutare unicamente laddove i primi due requisiti sussistano.

Ovviamente, art. 34 e nuovo art. 131 bis c.p. non s'appalesano sovrapponibili tra loro. Come correttamente osservato, da ultimo, da Cass. pen., sez. fer., 20-8-2015, n. 38876, infatti, il d.lgs. n. 274 del 2000 disciplina proprio l'istituto del fatto di particolare tenuità nei procedimenti presso il giudice di pace e, a parte la sua discussa natura giuridica, gli elementi costitutivi della fattispecie non sono del tutto sovrapponibili rispetto a quelli che caratterizzano la disposizione introdotta nel codice penale, che non contiene e né assorbe la prima, registrandosi anzi un considerevole scollamento tra le stesse, con la inevitabile conseguenza che la disposizione dell'art. 34, in considerazione della *sedes materiae* nella quale è collocata, si caratterizza per essere una disposizione speciale rispetto a quella generale codicistica, sia pure *ratione temporis* successiva, ex art. 131 bis c.p.

Art. 35: in questo caso, il giudice di pace dichiara estinto il reato in conseguenza delle condotte riparatorie - restituzioni e risarcimento del danno; eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - passate in rassegna dalla norma.

Prima di prosciogliere, però, il giudice dovrà tenere conto delle esigenze di riprovazione del reato e delle esigenze di prevenzione. Se così non fosse, d'altro

canto, s'avrebbe quella che la dottrina definisce «monetizzazione della responsabilità penale» perché l'imputato si vedrebbe prosciolto per il sol fatto d'avere posto in essere *ex post* le anzidette condotte riparatorie; «per evitare ciò» - si legge nella relazione al d.lgs. in esame -, «l'organo giurisdizionale deve ponderare tutti gli interessi in gioco, vale a dire quelli pubblici e privati sottesi alla fattispecie incriminatrice e quelli che concernono più da vicino l'autore e, dunque, l'esigenza di contrastare la recidiva e, in definitiva, tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.».

Sotto il profilo sanzionatorio, infine, preme osservare quanto segue.

Bandita la reclusione, il legislatore ha previsto, quale pena principale, la pena pecuniaria - escludendo, come noto, l'applicabilità della sospensione condizionale della stessa -.

Il giudice di pace che non intenda applicare la pena pecuniaria, non di meno, potrà applicare la pena della permanenza domiciliare presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero in luogo di cura e assistenza nelle giornate di sabato o di domenica ovvero in quelle individuate in ragione delle esigenze famigliari, di lavoro, di studio ovvero di salute del condannato. Il condannato, però, potrà chiedere l'esecuzione continuativa della pena.

Il giudice di pace che non intenda applicare la pena pecuniaria, inoltre, potrà applicare la pena del lavoro di pubblica utilità. Ciò su richiesta del condannato anche a mezzo di procuratore speciale.